



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 febbraio 2017
Prot. n. 023/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Approvato in via definitiva il decreto sulle proroghe dei termini.

Rendiamo noto che nella seduta del 23 febbraio la Camera dei deputati, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 2630 – *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”* (C. 4304).

Come è noto il provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti "mille proroghe", su numerosi ambiti caratterizzati dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti. Talune disposizioni si caratterizzano essenzialmente come norme finanziarie, altre integrano la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale o clausole finanziarie mentre il preambolo del decreto-legge riferisce ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento alla sola *"proroga e definizione di termini di prossima scadenza"*.

Del complesso di articoli di cui il Decreto si compone, qui di seguito e limitatamente al settore di interesse, si riportano le modifiche di maggior rilievo intervenute. In particolare all'art. 9 *“Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”* si segnala, dopo il comma 2, l'inserimento del comma 2 bis che proroga al 31 gennaio 2018 l'approvazione, con apposito DPCM - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - del *“Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile”*, previsto dall'art. 1, co. 615 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c. d. Finanziaria 2017).

Il comma 2 bis apporta modifiche anche in tema di accesso al mercato delle linee interregionali di competenza statale delle riunioni di imprese; in particolare, al co. 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, le seguenti parole: *“Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende*



un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza”.

È previsto, altresì, che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano a tali previsioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni).

Il comma 3 prevede invece che all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Pertanto è prorogata a tale data la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone, mediante autoservizi non di linea, disposta dall'art. 7-bis, co. 1, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

Tra le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 si segnala anche il comma 9-ter, sempre del medesimo art. 9, nel quale viene specificato che *“nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.*

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.